



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Modifiche al decreto del Segretario generale 8 luglio 2022, n. 589 recante «Assegnazione delle risorse alle Regioni per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, secondo cui il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 10 ai sensi del quale “... Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione con il ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e in particolare l'articolo 41;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024, registrato alla Corte dei Conti il 30 luglio 2024 al n. 2155, di conferimento al dott. Paolo D'Angeli dell'incarico di Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale - DiAG del Ministero della cultura;

VISTA la circolare n. 8 del 31 luglio 2024 a firma del Capo di Gabinetto recante “*decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante Regolamento di organizzazione del ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance – Indicazioni sulla struttura organizzativa transitoria*”, a mente della quale “*Nelle more del perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024, le Direzioni generali, gli Uffici dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale e i Servizi già afferenti al Segretariato generale continuano a svolgere regolarmente le loro funzioni e operano nell’ambito del competente Dipartimento, individuato sulla base delle funzioni attribuite dal nuovo regolamento di organizzazione*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, come modificata con Decisione del Consiglio ECOFIN 9381/24 del 26 aprile 2024 e, da ultimo, con Decisione del Consiglio ECOFIN 15114/24 del 12 novembre 2024;

VISTA, in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”;

VISTI gli Accordi Operativi (di seguito, “*Operational Arrangements*”) stipulati tra l’Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021;

VISTO l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*» e, in particolare, l’articolo 1, commi 1042, 1043 e 1044;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 di individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*, come modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 maggio 2024;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR ed in particolare sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimenti ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” e, in particolare, l’art. 33 ai sensi del quale si prevede l’istituzione del Nucleo PNRR Stato - Regioni;

VISTO il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante «*Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con*

disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR»;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2023 attuativo del predetto decreto legge;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*»;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*»;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante «*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 7 ottobre 2024, n. 143:

VISTO il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante «*Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali*», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 9 dicembre 2024, n. 189;

VISTO il decreto del Segretariato generale 21 marzo 2023, n. 266, a firma del Direttore generale incaricato, recante «*Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura*» – come integrato dal decreto del Segretario generale 15 novembre 2023, n. n. 1268;

VISTO il “*Sistema di Gestione e Controllo del Ministero della Cultura PNRR – MIC3 – (Si.Ge.Co.)*” Versione 1.3 del 17 ottobre 2024 e relativi allegati, adottato con decreto del Direttore generale dell’Unità di Missione per l’Attuazione del PNRR del Ministero della cultura 18 ottobre 2024, n. 1149;

CONSIDERATO che, nell’ambito della MIC3 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0, Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, è previsto l’Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici, che ha un valore complessivo di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro destinati a n. 5 parchi già individuati dal Ministero della cultura, 190 milioni di euro per il finanziamento di parchi e giardini da selezionare mediante Avviso Pubblico e 10 milioni di euro per l’intervento di catalogazione e formazione dei giardinieri d’arte;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, ed in particolare:

- milestone MIC3-14, entro il T2 2022: “*Il decreto del Ministero della cultura deve assegnare agli enti competenti le risorse per i progetti per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici. I parchi e i giardini storici (Inv. 2.3) oggetto di intervento sono esclusivamente beni culturali tutelati, dichiarati di interesse artistico o storico. Possono*

essere di proprietà pubblica, del Ministero della Cultura, così come possono non essere beni dello Stato. I siti devono essere selezionati in base ai criteri definiti da un gruppo di coordinamento tecnico-scientifico, composto da rappresentanti di MIC, università, ANCI, associazioni settoriali. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale”;

- target MIC3-18, entro il T4 2024, successivamente rinviato al T4 2025: *“L'indicatore deve riferirsi al numero (almeno 40) di parchi e giardini storici riqualificati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche che almeno 1260 operatori abbiano completato i corsi di formazione. ...”;*

VISTO il decreto del Ministro della cultura 13 aprile 2022, n. 161, recante *«Riparto delle risorse PNRR, Missione 1- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU»*, con il quale le risorse assegnate al Ministero della cultura con il decreto Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relative all'Investimento 2.3. *“Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici”*, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro, sono ripartite tra le tre linee d'azione dell'investimento e, in particolare, assegnando 10 milioni di euro all'Intervento di catalogazione e formazione dei giardinieri d'arte;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 27 luglio 2023, rep. 264, recante *«Modifiche al Decreto Ministeriale n. 161 del 13 aprile 2022 recante “Riparto delle risorse PNRR, Missione 1– Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU»* che, in modifica del precedente riparto, assegna euro 12.006.822,00 all'Intervento di catalogazione e formazione dei giardinieri d'arte;

RILEVATO il ruolo e la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia di formazione professionale, a seguito di confronti nell'ambito dei tavoli tecnici di confronto PNRR tra Amministrazioni centrali e la Conferenza delle Regioni/Province Autonome, è stata con loro condivisa la definizione del profilo di Giardiniere d'arte e l'attivazione di un corso di 600 ore articolato in tre aree di competenza per un costo medio di 6.200,00 euro a discente per l'intero corso;

RILEVATO, altresì, che, in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sono state acquisite le disponibilità delle Regioni ad attivare il progetto formativo e precisamente: Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, suddividendo equamente il numero di discenti per le regioni pari a 97 operatori e, per l'effetto, proposto di assegnare a ciascuna regione aderente l'importo di € 601.400,00;

VISTO e RICHIAMATO il decreto del Segretario generale 8 luglio 2022, n. 589 recante *«Assegnazione delle risorse alle Regioni per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d'Arte”»*, con il quale sono state, in particolare, ripartite e assegnate le seguenti risorse:



REGIONI	RISORSE ASSEGNATE	N. OPERATORI FORMATI
Basilicata	601.400,00	97
Calabria	601.400,00	97
Campania	601.400,00	97
Puglia	601.400,00	97
Sicilia	601.400,00	97
Totale Mezzogiorno	3.007.000,00	485
Emilia-Romagna	601.400,00	97
Friuli Venezia Giulia	601.400,00	97
Lazio	601.400,00	97
Liguria	601.400,00	97
Marche	601.400,00	97
Piemonte	601.400,00	97
Toscana	601.400,00	97
Veneto	601.400,00	97
Totale Centro Nord	4.811.200,00	776
Totale Italia	7.818.200,00	1261

VISTA la relazione a firma del Direttore dell'Unità di Missione, prot. n. 7623 del 10/03/2025;

RILEVATO dalla predetta relazione che, a seguito di confronti nell'ambito dei tavoli tecnici di confronto PNRR tra amministrazioni centrali e la Conferenza delle Regioni/Province Autonome (sedute del 5 novembre 2024 e 14 febbraio 2025):

- allo stato risultano n. 1065 soggetti già qualificati e n. 175 gli attuali frequentanti;
- in vista del raggiungimento del Target di 1260 operatori, è emersa l'opportunità di avviare n. 4 corsi aggiuntivi, con l'impegno da parte della Regione Campania di attivarne 2, mentre un corso ciascuno per le Regioni Piemonte e Veneto, con scadenza fissata per il 31.12.2025, per la qualificazione di ulteriori 60 operatori e per un costo complessivo di Euro 372.000,00;
- le risorse necessitanti per l'avvio dei corsi trovano copertura, in primo luogo, nell'ambito della minor spesa – rispetto all'assegnato - sostenuta dalle medesime Regioni interessate, con l'aggiunta, per distribuzione, delle ulteriori provenienti dalle altre Regioni;
- le economie ammontano complessivamente ad Euro 553.271,74 (al netto di quelle maturate dalle Regioni Campania, Piemonte e Veneto);
- si è conseguentemente proposto di assegnare, mediante allocazione dei residui, e a modifica del riparto di cui al decreto del Segretario generale 8 luglio 2022, n. 589, ulteriori Euro 86.205,00, in favore della Regione Veneto per un ulteriore corso formativo per un numero di 15 operatori da qualificare, Euro 80.088,68, in favore della Regione Piemonte per un ulteriore corso formativo per un numero di 15 operatori da qualificare, Euro 97.600,00 in favore della Regione Campania per ulteriori due corsi formativi per un numero di 30 operatori da qualificare;
- le ulteriori risorse residue, pari a 289.378,06 euro, rientreranno nella disponibilità del Ministero della cultura;



VISTO il verbale rep. n. 10 del 10/03/2025 relativo alla seduta del 7 marzo 2025 del tavolo tecnico di confronto Cultura, riunitosi nell'ambito dei tavoli tecnici di confronto PNRR tra amministrazioni centrali e la Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI ai sensi dell'art. 33 del D.L. n.152 del 6 novembre 2021, convertito in legge n. 233 del 29 dicembre 2021, che ne ha condiviso l'allocatione delle risorse e la modifica del riparto di cui al citato decreto del Segretario generale 8 luglio 2022, n. 589;

RITENUTO, pertanto, di condividere la proposta riportata nella sopra citata relazione e, conseguentemente, procedere ad una nuova ripartizione delle risorse, già assegnate con decreto del Segretario generale 8 luglio 2022, n. 589, in modo da garantire alle Regioni Campania, Piemonte e Veneto le ulteriori risorse necessarie ai fini dell'avvio di numero ulteriori quattro corsi formativi per la formazione e qualificazione di ulteriori 60 operatori;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al riparto di cui all'art. 1 del DSG 8 luglio 2022, n. 589)

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. La tabella di cui all'art. 1 del Decreto del Segretario generale 8 luglio 2022, n. 589 è modificata nei termini di cui alla seguente tabella:

REGIONI	RISORSE ASSEGNATE DSG 589/2022	MODIFICA ASSEGNAZIONE
Basilicata	601.400,00	536.760,00
Calabria	601.400,00	496.407,52
Campania	601.400,00	699.000,00
Puglia	601.400,00	599.300,00
Sicilia	601.400,00	601.400,00
Totale Mezzogiorno	3.007.000,00	2.932.867,52
Emilia-Romagna	601.400,00	601.400,00
Friuli Venezia Giulia	601.400,00	406.607,20
Lazio	601.400,00	586.606,00
Liguria	601.400,00	588.873,08
Marche	601.400,00	506.589,72
Piemonte	601.400,00	681.488,68
Toscana	601.400,00	536.784,00
Veneto	601.400,00	687.605,00
Totale Centro Nord	4.811.200,00	4.595.953,68
Totale Italia	7.818.200,00	7.528.821,20

3. Le risorse residue, pari a 289.378,80 euro, rientrano nella disponibilità del Ministero della cultura.

Art. 2

(Obblighi dei soggetti attuatori)



1. Le Regioni Campania, Veneto e Piemonte, in continuità con quanto già definito negli accordi stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 con il Ministero della cultura per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo dell'intervento, nonché a seguito di quanto verrà ulteriormente specificato nei relativi *addendum* da sottoscrivere, attueranno le attività di formazione di Giardiniere d'arte nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale vigente, impegnandosi, in particolare, a riconoscere la qualifica professionale di Giardiniere d'Arte a n. 30 operatori (per la Regione Campania), n. 15 operatori (per la Regione Veneto), n. 15 operatori (per la Regione Piemonte) e a completare le attività fisiche e finanziarie entro il 31 dicembre 2025, garantendo l'attuazione e conclusione dei corsi nei tempi condivisi e previsti nel cronoprogramma che costituirà allegato e parte integrante degli *addendum*.

Il Capo Dipartimento per l'Amministrazione generale

(DiAG)

Dott. Paolo D'Angeli